



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SCADENZE LUGLIO 2019

LUNEDÌ 1° LUGLIO

(Scadenza prorogata a questa data poiché il 30 giugno è festivo)

MODELLO 730/2019 – Gli intermediari abilitati (Caf e professionisti), riguardo i 730/2019 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno, devono trasmettere al Fisco le dichiarazioni elaborate, con prospetti di liquidazione (mod. 730-3), risultato contabile (mod. 730-4) e buste con le schede per la destinazione dell'8, del 5 e del 2‰ (mod. 730-1), nonché rilasciare all'interessato copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione.

MODELLI REDDITI E IRAP 2019: VERSAMENTI – Scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a saldo in base alle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il 2018 e come primo acconto 2019 (l'adempimento può essere rinviato al 31 luglio, pagando una maggiorazione dello 0,40%). Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: **4001** (Irpef saldo); **4033** (Irpef acconto prima rata); **4200** (acconto Irpef redditi a tassazione separata); **3800** (Irap saldo); **3812** (Irap acconto prima rata); **3801** (addizionale regionale Irpef); **3844** (addizionale comunale Irpef); **3843** (acconto addizionale comunale Irpef); **1842** (cedolare secca saldo); **1840** (cedolare secca acconto prima rata); **1792** (regime forfetario saldo); **1790** (regime forfetario acconto prima rata); **1795** ("nuovi minimi" saldo); **1793** ("nuovi minimi" acconto prima rata); **4041** (Ivie saldo); **4044** (Ivie acconto prima rata); **4043** (Ivafe saldo); **4047** (Ivafe acconto prima rata); **6494** (Indici sintetici di affidabilità fiscale, adeguamento Iva). Se non effettuato entro il 18 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2018 (codice tributo **6099**), aggiungendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo a quella data.

MODELLI REDDITI 2019: PRESENTAZIONE – Ultimo giorno per presentare in forma cartacea, presso un ufficio postale, il modello Redditi 2019 per l'anno d'imposta 2018. Può avvalersi di tale modalità chi non è obbligato alla trasmissione telematica, come l'erede che presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta.

ROTTAMAZIONE-TER – L'agente della riscossione comunica agli interessati l'accoglimento o l'eventuale rigetto dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scade il termine per pagare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sostitutiva dell'11% dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate ovvero del 10% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2019. È anche l'ultimo giorno per pagare, con gli interessi del 3% annuo, la terza e ultima rata dell'imposta per le rivalutazioni effettuate nel 2017 nonché la seconda rata per le rivalutazioni del 2018. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo **8055** (partecipazioni) e **8056** (terreni).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2019 e per versare l'imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”.

CANONE TV – Chi è titolare di un'utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l'addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il secondo semestre 2019, entro questa data deve presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica (non deve far nulla chi ha presentato la dichiarazione entro lo scorso 31 gennaio, con validità per l'intero 2019).

ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di maggio verso e da soggetti non stabiliti in Italia. La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

LUNEDÌ 8 LUGLIO

MODELLO 730/2019 – Entro questa data va presentato al proprio sostituto d'imposta il modello 730 per l'anno d'imposta 2018 e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2‰ dell'Irpef; invece, ha tempo fino al 23 luglio chi lo trasmette in proprio attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate oppure si rivolge a un Caf o a un professionista. Dal canto loro, gli intermediari, in riferimento ai 730 presentati dai contribuenti tra il 23 e il 30 giugno, devono inviare al Fisco le dichiarazioni elaborate, con prospetti di liquidazione (mod. 730-3), risultato contabile (mod. 730-4) e buste con le schede per la destinazione dell'8, del 5 e del 2‰ (mod. 730-1), nonché rilasciare all'interessato copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione.

LUNEDÌ 15 LUGLIO

IVA - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

IVA - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

IVA - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OPERAZIONI CON L'ESTERO - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

ASSOCIAZIONI - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

MARTEDÌ 16 LUGLIO

IMPOSTE RATEIZZATE (*) – Ultimo giorno per versare – con interessi dello 0,17% – la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2019, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio. La scadenza vale anche per il saldo Iva 2018, se si è scelto di differirne il pagamento al 1° luglio, maggiorando l'importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine del 16 marzo. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati a parte con i codici tributo: **1668** (imposte erariali), **3805** (tributi regionali), **3857** (tributi locali).

RITENUTE – I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: **1001** (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); **1002** (emolumenti arretrati); **1012** (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); **1040** (redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni); **1050** (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); **3802** (addizionale regionale Irpef); **3848** (addizionale comunale Irpef); **1919** (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo

CONDOMINIO – I condomini devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di giugno sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell'edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: **1019** (ritenute a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente); **1020** (ritenute a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l'imposta a debito relativa al mese di giugno. Nel modello F24 va indicato il codice tributo **6006**.

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare, tramite F24, la quinta rata dell'Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi dell'1,32%. L'adempimento riguarda chi ha scelto di pagare a rate l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Vanno indicati i codici tributo: **6099** (Iva dichiarazione annuale) e **1668** (interessi).

LUNEDÌ 22 LUGLIO

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE – I soggetti che emettono fatture elettroniche devono pagare l'imposta di bollo relativa a quelle del secondo trimestre 2019 o tramite il servizio presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente, o utilizzando l'F24 telematico predisposto dalla stessa Agenzia.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

MODELLO 730/2019 – È l'ultimo giorno per trasmettere in proprio, attraverso il sito delle Entrate, il modello 730/2019 precompilato o per consegnarlo tramite un Caf o un professionista. Dal canto loro, gli intermediari, in riferimento ai 730 presentati dai contribuenti tra il 1° e il 23 luglio, devono inviare al Fisco le dichiarazioni elaborate, con prospetti di liquidazione (mod. 730-3), risultato contabile (mod. 730-4) e buste con le schede per la destinazione dell'8, del 5 e del 2% (mod. 730-1), nonché rilasciare all'interessato copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all'Agenzia delle dogane, in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di giugno (operatori con obbligo mensile) o nel secondo trimestre 2019 (operatori con obbligo trimestrale).

LUNEDÌ 29 LUGLIO

RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IVA – È l'ultimo giorno utile per regolarizzare l'omessa presentazione, entro il 30 aprile scorso, della dichiarazione annuale Iva 2019 (periodo di imposta 2018). Per perfezionare il ravvedimento, occorre trasmettere il modello in via telematica e versare la sanzione ridotta a 25 euro. Nel modello F24 va indicato il codice tributo **8911**.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

MARTEDÌ 30 LUGLIO

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2019 e per versare l'imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l'addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: **1500** (prima registrazione); **1501** (annualità successive); **1504** (proroga); **1505** (imposta di bollo).

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

MODELLI REDDITI E IRAP 2019: VERSAMENTI (*) – Per chi non ha provveduto entro il 1° luglio, scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a saldo in base alle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il 2018 e come primo acconto 2019. Per i codici tributo da indicare nell'F24, si veda l'analoga scadenza del 1° luglio. Se non effettuato entro il 18 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2018, aggiungendo prima uno 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo a quella data e fino al 1° luglio e, poi, un ulteriore 0,40% per il differimento al 31 luglio.

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,32% – la seconda rata delle imposte risultanti dal modello Redditi 2019 (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati a parte con i codici tributo: **1668** (imposte erariali), **3805** (tributi regionali), **3857** (tributi locali).

IVA RIMBORSI TRIMESTRALI - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2019, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ROTTAMAZIONE TER - VERSAMENTO - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter. La Legge 58/2019 prevede la riapertura dei termini di adesione alla rottamazione ter e al saldo e stralcio

RAGIONIERI COMMERCIALISTI - Termine di invio del modello A/19 del 2018



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

LIQUIDAZIONE IVA - I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate nel primo trimestre 2019.

ESTEROMETRO - I contribuenti Iva devono comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese precedente verso e da soggetti non stabiliti in Italia. La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di aprile.

DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di aprile.

(*) Proroga dei versamenti risultanti dal modello Redditi 2019 soggetti Isa Art. 12-quinquies, cc. 3 e 4 L. 54/2019
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (compresi i forfetari) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap nonché dell'Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09. 2019, sono prorogati al 30.09. 2019. Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati.

RINVIO DEI TERMINI

Si ricorda che il dl n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012) all'articolo 3-quater "Termini per adempimenti fiscali" dispone la proroga dei termini con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno al giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda i termini per gli adempimenti fiscali e per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e contributi.